

### Nota informativa

## Concessione dei contributi di cui all'articolo 84 della legge regionale 21/2013 per l'acquisto di veicoli ecologici finalizzato al ringiovanimento del parco auto del territorio regionale

### PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI VEICOLI ECOLOGICI EURO 5 O EURO 6 CON EMISSIONI RIDOTTE AI SENSI DELL'ART. 84 DELLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2013 N. 21 – REGOLAMENTO BONUS AUTO

La presente nota informativa assolve all'obbligo di comunicazione previsto:

- dagli artt. 7 e 8 della L. 241/1990
- dagli artt. 13 e 14, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
- dal D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
- dall'articolo 6, del Regolamento approvato con D.P.Reg. 073/Pres del 22/04/2014 e s.m.i.

#### Oggetto del procedimento

Concessione dei contributi di cui all'articolo 84 della legge regionale 21/2013 per l'acquisto di veicoli ecologici finalizzato al ringiovanimento del parco auto del territorio regionale di cui:

- alla Legge 5 dicembre 2013, n. 21 art. 84;
- al DPR. 073/Pres del 22/04/2014 (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 84 della legge regionale 21/2013 per l'acquisto di veicoli ecologici finalizzato al ringiovanimento del parco auto del territorio regionale) Regolamento "BONUS AUTO"

#### Ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia (diritto di accesso)

E' la Camera di Commercio competente per territorio, di cui Unioncamere FVG si avvale per la gestione del procedimento contributivo.

Il titolare del trattamento dei dati è Unioncamere Fvg e la Camera di Commercio competente per territorio per i dati di competenza mentre il responsabile del trattamento viene designato in conformità all'ordinamento di ciascun ente camerale. I rispettivi regolamenti sono pubblicati sui siti internet delle singole Camere di Commercio.

#### Responsabile del procedimento e dell'istruttoria

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	
CCIAA DI GORIZIA	Pierluigi Medeot
CCIAA DI PORDENONE	Cinzia Piva
CCIAA DI TRIESTE	Francesco Auletta
CCIAA DI UDINE	Tiziano Giacomello (sostituto Cristina Mazzoran)

RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA			
	Nome	Telefono	Mail
CCIAA DI GORIZIA	Roberto Morandini	0481/384290	zona.franca@go.camcom.it
CCIAA DI PORDENONE	Simonetta De Piccoli sostituto: Laura Della Negra	0434/381246 0434/381241	simonetta.depicolli@pn.camcom.it laura.dellanegra@pn.camcom.it
CCIAA DI TRIESTE	Umberto Merlin Cristiana Basile	040/6701319 040/6701512	contributi@ariestrieste.it
CCIAA DI UDINE	Dania Negroni Anselmo Bertossi Luana Folla Gianluca Barcobello	0432/273294 0432/273236 0432/273376	contributi@ud.camcom.it

## Beneficiari

Sono beneficiari dei contributi **le persone fisiche residenti** alla data di presentazione della domanda sul territorio regionale, il cui **reddito complessivo per nucleo familiare è inferiore a Euro 60.000,00** e che abbiano acquistato in proprietà o in comproprietà un'autovettura **Euro 5/6** (con emissioni di **CO2 dichiarate pari o inferiori a 120 g/km**) rottamando **contestualmente** un autoveicolo **Euro 0/2** **avente almeno dieci anni di vita**.

Ai fini del Regolamento si intende per:

- **autoveicolo Euro 5/6**: autovettura, come definita all'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nuova di fabbrica e di prima immatricolazione, ad uso proprio, con emissioni dichiarate pari o inferiori a 120 g/km CO<sub>2</sub>, immatricolata come "Euro 5" o "Euro 6", ai sensi del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e manutenzione del veicolo;
- **autoveicolo Euro 0/2**: autovettura, come definita all'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 285/1992, ad uso proprio, immatricolata, da almeno 10 anni alla data di presentazione della domanda, come "Euro 0", "Euro 1" o "Euro 2", di cui il beneficiario risulta proprietario o comproprietario al momento della consegna dello stesso e del rilascio del certificato di rottamazione;
- **contestuale rottamazione**: rottamazione comprovata dal certificato di rottamazione di cui all'articolo 5, commi 6 e 7, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, con radiazione per demolizione; la data del certificato di rottamazione deve essere compresa tra i 30 giorni antecedenti e i 30 giorni successivi alla data del contratto d'acquisto dell'autoveicolo Euro 5/6, inclusa la medesima data;
- **nucleo familiare**: i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, come risultante dallo stato di famiglia alla data di presentazione della domanda;
- **reddito complessivo per nucleo familiare**: reddito familiare: reddito annuo lordo complessivo dei componenti il nucleo familiare di cui fa parte il beneficiario, come risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata o, in mancanza di obbligo di dichiarazione, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dal datore di lavoro o dall'ente previdenziale;

## Intensità dell'incentivo

Il contributo a parziale copertura della spesa è pari a 1.000,00 euro.

Non è ammissibile la concessione di più di un contributo a favore del medesimo beneficiario e della medesima autovettura.

In caso di comproprietà, se fanno parte di nuclei familiari diversi, il requisito reddituale deve essere rispettato da tutti i comproprietari del veicolo acquistato.

## Presentazione delle domande

Le domande possono venire presentate a partire dal 03/06/2014 presso la CCIAA della provincia di residenza del richiedente fino al 31/07/2015.

Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il soggetto gestore ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di venti giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

## Modalità di presentazione della domanda (art. 5 del Regolamento)

La domanda in bollo deve essere presentata **esclusivamente**:

- a) **a mano presso l'ufficio camerale competente per territorio**; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede il timbro di ricezione apposto dall'ente camerale;
- b) **a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento**; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede il timbro postale, purché la domanda sia pervenuta all'ente camerale entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione;
- c) **mediante posta elettronica certificata (PEC)** all'indirizzo di PEC indicato nell'avviso di cui al comma 2 dell'art. 5 del Regolamento; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede l'attestazione di ricezione della PEC da parte del soggetto gestore rilasciata dal gestore del sistema di PEC del soggetto gestore

medesimo; la domanda presentata via PEC è valida solo se è sottoscritta con firma digitale dalla persona fisica richiedente. In caso di acquisto in comproprietà la domanda è sottoscritta con firma digitale da uno dei comproprietari e la domanda di contributo è altresì corredata da copia della delega alla sottoscrizione della domanda medesima formulata da parte degli altri comproprietari.

Le domande presentate con modalità diverse non saranno considerate valide e verranno archiviate ai sensi dell'art. 5 comma 6, 7 e 8 del Regolamento.

### **Procedimento e termini**

Gli incentivi sono concessi dal soggetto gestore secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili nell'ambito del pertinente riparto provinciale.

A seguito dell'istruttoria **l'incentivo è concesso** dal soggetto gestore **entro 60 giorni** dalla presentazione della domanda nei limiti delle risorse disponibili a valere sul pertinente riparto provinciale.

**La liquidazione** dell'incentivo concesso è effettuata **entro 120 giorni** dalla presentazione della domanda.

Nel caso in cui le risorse disponibili a valere sul pertinente riparto provinciale non siano sufficienti a finanziare tutte le domande presentate nello stesso giorno, è data priorità alle domande che riguardano autoveicoli Euro 5/6 con minori emissioni dichiarate g/kmCO<sub>2</sub>. In caso di pari emissioni dichiarate g/km CO<sub>2</sub>, è data priorità alle domande che riguardano autoveicoli con minore potenza espressa in chilowatt o cavalli vapore. In caso di ulteriore parità è data priorità alla domanda che contempla il reddito complessivo per nucleo familiare minore.

I termini per l'adozione dei provvedimenti di concessione ed erogazione dell'incentivo sono sospesi in pendenza:

- dei termini assegnati per l'integrazione dell'istruttoria;
- del termine relativo al controllo interno di ragioneria sui provvedimenti medesimi;
- negli altri casi previsti dall'articolo 7 della L.R. 7/2000.

### **Cumulo**

I contributi sono cumulabili, nel limite del 100% della spesa sostenuta per l'acquisto dell'autoveicolo Euro 5/6, come risultante dalla documentazione di cui all'articolo 5, comma 5 del Regolamento con altri incentivi ottenuti a copertura della medesima spesa.

### **Ispezioni e controlli**

Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, il soggetto gestore può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione, e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione al contributo concesso allo scopo di verificare la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

### **Annullamento e revoca del provvedimento di concessione**

Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito.

Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario.

Il soggetto gestore comunica tempestivamente all'istante l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione.

La revoca dell'incentivo comporta la restituzione delle somme erogate con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

### **Rinvio**

Per quanto non previsto dal Regolamento indicato, si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000.